

Pubblicato il 11/06/2020

N.00354 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 01651/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1651 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Kiwi Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Agricola Salus Montesano S.r.l., Società Tenuta Ruti San Pietro di Anna San Pietro, Società Ciccone Cristian non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a - della Circolare esplicativa - prot. n. 289436/2019 con la quale sono state

illegittimamente apportate modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020;

b – del D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018 con il quale la Regione Campania ha differito il termine ultimo per la proposizione delle domande lasciando invariata la dotazione finanziaria disponibile;

c - del D.R.D. n. 91 del 28.03.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;

d - del D.R.D. n. 14 del 12.01.2018, con il quale è stata disposta un'ulteriore illegittima proroga;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria provvisoria regionale per la Tipologia 4.1.1: "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" del PSR Campania 2014/2020 -Periodo 09/08/2017 - 03/05/2018”;

f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KIWI SUD S.R.L. il 18\5\2020:

a – del D.D.R. n. 79 del 09.04.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09/08/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 63 del 14.08.2017. Definizione punteggio soglia, nulla osta al finanziamento ed approvazione dell'elenco delle istanze immediatamente finanziabili”;

b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0170401 del 23.03.2020, con la quale l'Autorità di Gestione ha individuato ulteriori disposizioni per la definizione del punteggio soglia ed il rilascio del provvedimento di Concessione, presupposta al D.D.R. sub a) ma non conosciuta; c - ove e per quanto occorra, del D.D.R. n. 189 del 07.11.2019 recante Disposizioni Generali del P.S.R. nella parte in cui è prevista la procedura di finanziamento delle domande di sostegno che hanno un punteggio

superiore al punteggio soglia stabilito preliminarmente dall'Autorità di Gestione;
d - del D.R.D. n. 39 del 17.02.2020 recante "PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 Tipologia di Intervento 4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. Rettifica della Graduatoria provvisoria regionale approvata con DRD n. 136 del 2 agosto 2019" nell'ambito della quale la domanda della ricorrente, a seguito di revisione, risulta rettificata *in peius* ed, in ogni caso, ammissibile ma non finanziabile per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile a causa delle illegittime proroghe e delle circolari meramente esplicative che, in itinere, hanno modificato i criteri selettivi definiti con il bando; e - ove e per quanto occorra, della circolare prot. n. 0674530 del 08.11.2019, adottata successivamente alla pubblicazione del D.R.D. n. 136/2019; f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. Fabio Di Lorenzo, uditi per le parti i difensori collegati da remoto tramite "*Microsoft Teams*" come specificato nel verbale, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Vista la particolare complessità delle questioni trattate così come emerso dalle memorie depositate dalle parti, dai motivi aggiunti e dai documenti di causa;

Vista la difficoltà delle valutazioni non solo in diritto, ma anche in fatto sotto il profilo del punteggio spettante a parte ricorrente;

Ritenuto che la particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto richieda che ogni valutazione debba essere effettuata nella sede più appropriata della decisione di merito, nelle more sospendendo i provvedimenti impugnati al fine di lasciare la *res adhuc integra* fino al momento della decisione di merito;

Considerato che, sotto tale ultimo profilo, sia positivamente apprezzabile la misura cautelare richiesta da parte ricorrente, consistente nell'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto;

Ritenuto che:

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell'ultima graduatoria predisposta dall'amministrazione regionale;
- la parte ricorrente, in relazione al numero dei controinteressati, deve essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, che, in relazione alle modalità della procedura per cui è causa, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito internet della Regione Campania, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti, di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- la Regione Campania dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- premesso che parte ricorrente ha affermato di avere diritto a 52 punti, parte ricorrente provvederà altresì alla notifica individuale nei confronti di 10

controinteressati, da individuarsi negli ultimi 10 concorrenti in posizione utile dell'ultima graduatoria predisposta dalla Regione che siano subentrati grazie alle riaperture dei termini per la partecipazione contestate da parte;

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto che, per la controvertibilità e complessità delle questioni trattate, sussistano gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così provvede:

- a) dispone in via cautelare il provvisorio accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto da parte ricorrente;
- b) dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2020;
- d) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “*Microsoft Teams*”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.